



Citta' di Pinerolo

Provincia di Torino

PUBBLICAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. **208** DATA **26/5/2010**

OGGETTO:

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.
Valutazione di impatto ambientale e valutazione
ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e
ufficio di deposito.

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L
208 GC10	04/05.01	8/10			

L'anno duemiladieci, il giorno ventisei, del mese di maggio, alle ore 10,20 in PINEROLO, nella solita sala delle adunanze del palazzo comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la giunta comunale.

Risultano presenti:

1. COVATO Paolo	Sindaco
2. ALCHERA Tiziana	Vice Sindaco
3. ROSSETTO Luigi	Assessore
4. NEGRO Pierangelo	Assessore
5. BUTTIERO Eugenio	Assessore
6. VERCELLI Riccardo	Assessore
7. PIVARO Paolo	Assessore
8. CANAL Giorgio	Assessore

Risultano assenti giustificati:

1. VERGNANO Massimo	Assessore
2. FRASSINO Gabriella	Assessore

Assiste alla seduta il segretario generale dott. Vincenzo CHIARAMONTE.

N. 1563 dal 27/5/10 al 14/6/10

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica

Premesso che:

la Legge Regionale n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in attuazione della normativa statale in materia vigente in quel momento (L. n. 146 del 22/2/1994 e del D.P.R. 12/4/1996 di recepimento della Direttiva 337/85/CEE), ha disciplinato le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale;

tra le Amministrazioni pubbliche cui fanno capo le procedure relative alla VIA dei progetti, l'art. 6 della legge, individua anche i Comuni come Autorità Competenti, per quanto attiene i progetti di cui all'allegato B3 della legge stessa, così come integrati dalla D.G.R. 30 luglio 2008, n. 211-34747 *Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. (Suppl. al B.U. n. 32 del 7 agosto 2008), ossia:*

Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari*
- n. 2 iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari*
- n. 3 progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari*

Progetti di infrastrutture

- n. 4 strade extraurbane principali o secondarie comunali*
- n. 5 strade comunali di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri*
- n. 6 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B1, n. 11)*
- n. 7 costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto*

Industria energetica

- n. 8 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B2 n. 39)*

Altri progetti

- n. 9 porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B1, n. 26)*
- n. 10 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B1, n. 8)*
- n. 11 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*

l'art. 23 c. 1 lettera a) della stessa norma prevede che l'Autorità competente provveda a individuare l'Organo Tecnico con i seguenti compiti attribuiti dall'art. 7 c. 1:

- a) ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;*
- b) espletare le procedure relative alle fasi di:
 - 1. verifica, di cui all'art. 10;*
 - 2. specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art. 11;*
 - 3. valutazione, di cui agli articoli 12 e 13;**
- c) promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'art. 15.*

l'art. 19 c. 1 della stessa norma prevede che l'Autorità competente provveda a individuare un Ufficio Deposito Progetti che assolva le funzioni di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, con le modalità e i tempi stabiliti dalla legge 40/98 stessa:

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;*
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;*
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;*
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;*
- e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.*

la citata legge prevede altri adempimenti da parte dell'Autorità competente, la quale in particolare, dovrà trasmettere alla Regione, al termine di ogni procedura, copia dei provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione, nonché una relazione annuale sulle attività svolte. L'Autorità dovrà aggiornare inoltre un registro, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito;

Considerato che:

il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" alla Parte Seconda definisce le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE;

l'art. 35 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 norma il regime transitorio e in particolare, per quanto concerne la VAS, stabilisce che sino a quando le Regioni non abbiano adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti. Trascorso il termine di dodici mesi entro il quale le Regioni debbono adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari troveranno applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti se con le stesse compatibili;

in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della L.R. 40/1998 il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 la Regione Piemonte ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", prevedendo che la funzione di autorità preposta alla VAS fosse assicurata dalle amministrazioni tramite il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di VIA di progetti di opere ed interventi, e che nel caso di amministrazioni comunali non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse potessero far ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni ovvero, previo necessario accordo, all'organo tecnico provinciale;

con D.C.R. n. 211-34747 del 30 luglio 2008, il Consiglio regionale della Regione Piemonte ha approvato apposita delibera con il seguente oggetto: "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4", pubblicato sul Suppl. al B.U.R.P. n. 32 del 7 agosto 2008;

con il comunicato 18 dicembre 2008, la Regione Piemonte ha dettato le "Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1", pubblicate sul B.U.R.P. n. 51 del 18 dicembre 2008;

con D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009, la Regione Piemonte ha approvato apposito "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla Lr. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006", pubblicato sul B.U.R.P. n. 11 del 19/03/2009;

con il Comunicato 24 dicembre 2009, la Regione Piemonte ha dettato "Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008", pubblicate sul B.U.R.P. n. 51 del 24 dicembre 2009;

Tenuto conto di quanto precisato al proposito dalla circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET nella quale è stata evidenziata in linea generale l'opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale ed al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre e sottolineata la necessità di verificare l'assoggettabilità all'analisi di compatibilità ambientale in relazione alla sostanzialità delle modifiche ai piani già approvati, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, si specifica quanto segue:

- deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:
 - Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;
 - Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007.
- si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:
 - Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;

- Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;
- Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i. ;
- Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);
- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

All'interno di tale procedura si verifica:

- se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;
- se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).
 - sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:
- Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;
- Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);
- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.

Nei casi di esclusione sopra descritti le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di piani che il presente provvedimento stabilisce siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita, nel corso della fase preliminare del processo valutativo, l'esclusione dalla valutazione ambientale, con l'osservanza di quanto previsto per la verifica preventiva, si ritiene ottemperato il disposto dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998.

Si evidenzia, tuttavia, che nel caso in cui il piano o programma rientri tra quelli da assoggettare a verifica preventiva, il mancato assolvimento di tale fase comporta l'obbligatorietà dell'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

L'amministrazione comunale, non avendo finora nominato un proprio organo tecnico ai sensi della L.R. 40/98 (la quale disponeva che la funzione di autorità preposta alla VAS fosse assicurata dalle amministrazioni tramite il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di VIA di progetti di opere ed interventi) ha deciso di non far ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni ovvero, previo necessario accordo, all'organo tecnico provinciale, come invece consentito dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 della Regione Piemonte che approvava

i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";

Preso atto delle indicazioni regionali e in particolare che:

l'autorità competente per le fasi di Verifica preventiva e/o Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi deve essere identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma stesso;

le valutazioni e l'espressione dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di VIA di progetti di opere ed interventi, nonché di VAS di Piani e programmi;

il Comune, in quanto autorità preposta all'approvazione delle Varianti strutturali al PRGC, svolge sia il ruolo di *Autorità procedente*, sia di *Autorità competente per la VAS*; e che a tal fine è necessario garantire nel procedimento la terzietà dell'Autorità competente per la VAS, tale funzione dovrà essere assicurata dall'organo tecnico istituito ai sensi della L.R. 40/1998, ponendo attenzione a che il *responsabile del procedimento di valutazione* sia diverso dal *responsabile del procedimento di pianificazione*;

rilevata la necessità di:

assumere i primi provvedimenti in adempimento alla L.R. 40/1998 e s.m.i., fermo restando l'eventuale integrazione o modifica, in fase successiva, a seguito delle esigenze che potranno emergere dopo un primo periodo di attività;

prevedere, date le caratteristiche estremamente vaste ed interdisciplinari delle indagini da effettuare per la conduzione delle istruttorie nell'ambito sia delle procedure di VIA che delle procedure di VAS, che la struttura tecnica abbia caratteristiche trasversali ed attinga alle diverse professionalità presenti negli uffici comunali, oltre ad avvalersi di consulenze esterne appositamente identificate ed incaricate, in relazione alle diverse tipologie di progetti;

ritenuto di individuare, ai fini degli adempimenti sopra richiamati, le seguenti strutture e funzioni con caratteristiche trasversali:

A) Ufficio di Deposito Progetti

Per le Valutazioni di impatto ambientale e per le Valutazioni Ambientali Strategiche è individuato presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Pinerolo.

Funzioni:

ai sensi degli art.19 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. ha il compito di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico:

1. la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA o di VAS;
2. le osservazioni presentate dal pubblico;
3. i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
4. i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
5. il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito. Lo stesso Ufficio garantisce inoltre la possibilità di consultazione degli elaborati relativi a procedure concluse, a scopi scientifici e didattici.

B) Organo Tecnico

Per le Valutazioni di Impatto Ambientale e le Valutazioni Ambientali Strategiche è istituito presso il settore Lavori Pubblici del Comune di Pinerolo.

Funzioni:

ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. assolve le seguenti funzioni:

1. riceve le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
2. espleta le procedure relative alle fasi di:
 - a) verifica, di cui all'art. 10 della L.R. 40/1998;
 - b) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 11 della L.R. 40/1998;
 - c) valutazione, di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 40/1998;
3. gestisce il coordinamento tecnico delle autorizzazioni, nulla-osta o pareri necessari alla realizzazione dei progetti (conferenza dei servizi);
4. verifica i contenuti delle osservazioni del pubblico di cui tener conto per l'istruttoria tecnica;
5. individua e definisce metodologie e criteri per l'analisi e la valutazione degli elaborati, in coordinamento e collaborazione con gli organi tecnici di altri enti;
6. fornisce il supporto tecnico per le analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione;
7. promuove le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'articolo 15 della L.R. 40/1998.

E' costituito dai seguenti componenti:

Struttura fissa:

1. Dirigente settore Lavori Pubblici o suo funzionario delegato;
2. Dirigente settore Urbanistica o suo funzionario delegato;
3. Responsabile del procedimento della VIA o della VAS nominato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

Struttura flessibile: a seconda delle specifiche caratteristiche del progetto in esame:

1. Dirigente del Settore Polizia Municipale, o suo funzionario delegato;
2. Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive o suo funzionario delegato;
3. Dirigente del Settore Demografico-Commercio o suo funzionario delegato;

Enti esterni da coinvolgere a seconda delle caratteristiche del progetto da esaminare:

1. Provincia di Torino;
2. Regione Piemonte;
3. Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;
4. A.R.P.A. Piemonte;
5. A.S.L. TO3;
6. Enti gestori di aree protette;
7. Corpo Forestale dello Stato;
8. Agenzia Interregionale per il fiume Po;
9. Eventuali altri enti pubblici interessati;
10. Comuni contermini;
11. Enti erogatori/gestori di servizi (ACEA, ANAS, ENEL, TELECOM, ecc.)

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. il Dirigente del settore Lavori Pubblici o un funzionario delegato con apposito provvedimento, è individuato quale Responsabile del Procedimento di VIA o di VAS di competenza comunale, ponendo attenzione a che per le VAS, il *responsabile del procedimento di valutazione* sia diverso dal *responsabile del procedimento di pianificazione*; il Dirigente del settore Lavori Pubblici, o funzionario delegato, assolve, in ogni caso, le funzioni di Presidente dell'Organo Tecnico Comunale; è facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere l'assegnazione di appositi incarichi di consulenza in ragione della specificità del progetto.

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal segretario generale/direttore generale dott. Vincenzo CHIARAMONTE in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità dell'atto;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di individuare, in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 40/98 art. 23 c. 1:
 - a. l'**Ufficio di Deposito Progetti** presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Pinerolo, con le caratteristiche, le funzioni e le modalità operative indicate in premessa al punto A;
 - b. l'**Organo Tecnico** presso il Settore Lavori Pubblici con le caratteristiche, le funzioni e le modalità operative indicate in premessa al punto B;
- 2) di dare atto che l'ufficio di deposito progetti dovrà inoltre curare la segreteria amministrativa (*convocazioni organo tecnico e conferenze dei servizi, verbalizzazione sedute organo tecnico e conferenze dei servizi, redazione documenti ed atti*), oltre che per le procedure di VIA e di VAS di competenza comunale, anche per l'emanazione dei pareri di competenza comunale per i piani ed i programmi in capo alle altre amministrazioni ex L.R: 40/98 e s.m.i.;
- 3) di dare atto che per l'esercizio di specifiche competenze professionali in materia geologica, naturalistica, ambientale, ecc. che si rendessero necessarie per la valutazione delle procedure presentate, ci si avvarrà di competenze esterne appositamente identificate ed incaricate con apposita procedura;
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa in quanto i suddetti componenti non percepiranno alcun compenso;
- 5) di disporre che, in conformità all'art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

f.to: Paolo COVATO

Il Segretario Generale

f.to: Vincenzo CHIARAMONTE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del comune in data odierna e, come prescritto dall'art 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li 27 MAG. 2010

Il Segretario Generale

f.to: Vincenzo CHIARAMONTE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)


dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale

f.to: _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 27 MAG. 2010



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale

f.to: _____